

ALLEGATO A)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
avente ad oggetto "PRIMI ADEGUAMENTI DELLA DGR n. 1071 DEL 2
AGOSTO 2013 ALLA LEGGE REGIONALE 13 del 30 luglio 2015 in tema di
Modalità di Gestione dell'Elenco regionale del Volontariato di
Protezione Civile"

MODALITA' PER LA GESTIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA SEZIONE REGIONALE E INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'ELENCO REGIONALE

1 PREMESSA E DEFINIZIONI

1.1 Premessa:

- 1.1.1 - considerato che l'Agenda Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito denominata anche "Agenda Regionale") promuove lo sviluppo dell'autogoverno del volontariato di protezione civile all'interno del sistema regionale di protezione civile e riconosce le funzioni e i compiti svolti dal volontariato organizzato;
- vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio 2013) concernente gli "indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" che prevede in particolare:
 - **l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile** previsto dall'articolo 1 del Regolamento, approvato con DPR 194/01, costituito dalla sommatoria:
 - degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai sensi del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle rispettive legislazioni regionali in materia di Protezione Civile, detti «**elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile**»;
 - dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento della Protezione Civile») ai sensi del comma 4, detto «**elenco centrale del volontariato di Protezione Civile**».
 - che le modalità per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali sono disciplinate dalle rispettive legislazioni regionali che determinano altresì i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi. Tali requisiti devono, comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base:
 1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
 - a. assenza di fini di lucro;
 - b. esplicitazione dello svolgimento di attività di Protezione Civile;

- c. presenza prevalente della componente volontaria; 2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (**vedi nota 1**), da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito e' riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);
3. aver realizzato nel precedente triennio attività di Protezione Civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (questa condizione non e' necessaria in fase di prima iscrizione).
- 3 bis. Per le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge n° 266/1991 è inoltre richiesto quale requisito minimo di base la democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.
4. che le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo regionale o locale devono essere iscritte negli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, ossia nell'elenco della regione nella quale hanno la propria sede operativa. Le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le variazioni negli elenchi territoriali sono contestualmente notificate ai Comuni interessati, affinché i Sindaci, in qualità di autorità comunale di protezione civile, dispongano di un quadro completo e costantemente tenuto aggiornato delle potenzialità del volontariato di protezione civile disponibili sul territorio di competenza.
5. L'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Pertanto le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono essere iscritte ad entrambi.
6. L'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di protezione civile del proprio territorio (le regioni, le provincie e i comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
7. che, ai fini di armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di volontariato di protezione civile agli indirizzi operativi della direttiva del Dipartimento Nazionale, le Regioni devono provvedere ai necessari adempimenti entro 180 giorni dalla sua pubblicazione avvenuta il 1 febbraio 2013.

Preso atto:

- che ai sensi dell'art. 17 comma 7) della L.R. n. 1 del 07 febbraio 2005 recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale è stato istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile (di seguito denominato Elenco regionale) tenuto presso l'Agenzia Regionale;
- che ai sensi dell'art. 5 commi 1; 2; 3; 4 del regolamento n. 1 del 25 novembre 2010 "Regolamento regionale in materia di volontariato di protezione civile dell'Emilia Romagna" (di seguito denominato Regolamento regionale) e delle modifiche alla L.R. 1 del 2005 apportate con Legge Regionale n.9 del 26 luglio del 2012. l'Elenco regionale del volontariato di protezione civile è costituito da:
 - una sezione regionale dove possono iscriversi, in applicazione dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale n. 1 del 2005, le associazioni di volontariato regionali e nazionali operanti anche

in misura non prevalente nell'ambito della protezione civile, presenti e attive sul territorio regionale con proprie sezioni o gruppi costituiti in almeno cinque province, aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della medesima legge regionale ed iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato".

- Nove sezioni provinciali dove possono iscriversi:

- a) i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005 costituiti secondo gli indirizzi dell'Agenzia Regionale, in accordo con le amministrazioni Provinciali;
- b) Le associazioni locali di volontariato, le articolazioni locali e le sezioni o i raggruppamenti di associazioni regionali e nazionali, operanti a livello provinciale anche in misura non prelevante nel settore della protezione civile ed iscritti nei registri provinciali di cui alla legge regionale n. 12 del 2005
- c) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed avente carattere locale.
- d) I gruppi comunali di cui all'art 4, comma 1, lettera a) del Regolamento regionale;

Considerato che ai sensi dell'art. 5) commi 1), 5) e 6) del Regolamento regionale :

- l'Elenco Regionale, articolato in sezioni provinciali è tenuto presso l'Agenzia Regionale, che deve altresì provvedere agli adempimenti relativi all'iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dalla sezione regionale dell'elenco regionale, alla revisione della stessa e provvede a trasmettere i dati dell'elenco regionale e i relativi aggiornamenti al Dipartimento nazionale alla protezione civile;

- le Province devono provvedere agli adempimenti relativi all'iscrizione, la cancellazione delle organizzazioni di volontariato nelle sezioni provinciali dell'elenco regionale, alla loro revisione ed a trasmettere i dati e relativi aggiornamenti all'Agenzia Regionale per fini ricognitivi.

- che ai sensi dell'art 5 comma 7) del Regolamento regionale e in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (pubblicata nella G.U. del 1/2/2013) l'Agenzia Regionale deve provvedere all'elaborazione di procedure operative per la gestione della sezione regionale e di indirizzi operativi per la gestione delle sezioni provinciali dell'elenco regionale.

1.2 Definizione

In attuazione a quanto indicato in premessa la presente direttiva definisce relativamente alla sezione regionale e alle nove sezioni provinciali dell'Elenco regionale i criteri, le modalità e le procedure operative per l'iscrizione, il diniego di iscrizione, la cancellazione e la revisione :

L'iscrizione all'Elenco regionale consente alle Organizzazioni di volontariato di assumere la qualifica di 'struttura operativa' di protezione civile che costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la loro attivazione e impiego da parte delle autorità locali di protezione civile del proprio territorio (regione, e comuni) alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati dall'art. 2 della legge n. 225/1992, come integrati dalle disposizioni in materia di grandi eventi (d.l. n. 343/2001, convertito, con modificazioni, della legge n. 401/2001) e di interventi all'estero (d.l. n. 90/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152/2005) nonché svolgere attività formative ed addestrative

nelle medesime materie, anche ai fini dell'applicazione dei benefici degli artt. 8) e 9) del Regolamento regionale e del DPR 194/2001. Gli Enti che dispongono l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile provvedono anche al rimborso delle spese previste dall'applicazione dei benefici sopra indicati. E' necessaria la preventiva autorizzazione dell'Agenzia Regionale al fine dell'accesso ai benefici e ai contributi, degli articoli sopra indicati, che richiedono l'impiego di risorse finanziarie regionali.

2. REQUISITI GENERALI PER L'ISCRIZIONE E IL MANTENIMENTO

DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

2.1 Requisiti per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato

Ai fini dell'iscrizione delle organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della protezione civile nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali dell'elenco regionale, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) operatività e sede legale o sede operativa dell'organizzazione nel territorio regionale; aver realizzato nel precedente triennio attività di protezione civile di carattere locale, regionale o nazionale riconosciuta espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (quest'ultima condizione non è necessaria in fase di prima iscrizione);
- b) esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
 - assenza di fini di lucro
 - esplicitazione dello svolgimento di attività di protezione civile
 - presenza prevalente della componente volontaria
- b1) assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (vedi nota 1) da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento e per i gruppi intercomunali il presente requisito è riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi)
- b2) Per le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge n° 266/1991 è inoltre richiesto quale requisito minimo di base la democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.
- b3) Riguardo le organizzazioni costituite ai sensi della L. 266/1991 o ai sensi della L. 383/2000, la loro iscrizione e permanenza nel registro di cui alla L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, assolve all'obbligo di verifica dei requisiti di cui al punto b), b1) e b2) ad eccezione del requisito dell'esplicitazione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'operatività dell'organizzazione anche in misura non prevalente nell'ambito della protezione civile;
- c) numero minimo di associati volontari operativi non inferiore a 10 unità, avuto riguardo alle associazioni locali di volontariato, alle articolazioni locali e sezioni o raggruppamenti delle associazioni regionali e nazionali.
- c1) per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco regionale di una associazione con sede in un comune in cui risulti già operante un'altra associazione è richiesta l'adesione di non meno di 20 associati impegnati in attività di Protezione Civile, di cui almeno 10 operativi. La presente disposizione non si applica ai gruppi comunali.

d) sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse alla svolgimento di attività di protezione civile e per responsabilità civile verso terzi, che copra tutti gli iscritti dell'organizzazione impegnati in attività di protezione civile;

d1) assicurare ai volontari impegnati nell'attività di p.c. condizioni di sicurezza adeguate in rapporto alla tipologia degli interventi da svolgere e in particolare a quanto indicato nel D.LGS 81/2008 e successive direttive.

e) garantire una reperibilità per l'intera giornata tramite cellulare (h/24) della struttura operativa dell'organizzazione. La tempistica di intervento è la seguente : a livello provinciale entro 3 ore, a livello regionale entro 6 ore ed a livello nazionale entro 8 ore.

Tale requisito è da intendersi come uno o più contatti reperibili per l'attivazione di ciascuna organizzazione e la capacità della stessa di mettere a disposizione dell'autorità competente o coordinamento provinciale o regionale a cui aderisce minimo una squadra costituita da 4 volontari operativi con capacità di raggiungere la località dell'intervento in modo autonomo.

f) predisposizione, in accordo con l'Agenzia Regionale e secondo quanto disposto dalla DGR 1193 del 21 luglio 2014 avente ad oggetto l'"Approvazione degli standard minimi per la formazione del volontariato di protezione civile, in materia di sicurezza e comportamenti di autotutela", di un programma per la formazione di base rivolto a tutti gli iscritti impegnati in attività di protezione civile, non ancora formati, da effettuarsi entro 1 anno e comunque non oltre 2 anni dall'iscrizione.

In attesa della formazione di base i volontari iscritti potranno svolgere esclusivamente attività di supporto.

g) partecipazione dei volontari ad attività di formazione specialistica, di addestramento ed aggiornamento, con riferimento anche ai dispositivi di protezione individuale, periodicamente programmate ed organizzate secondo le linee guida adottate dalla Giunta regionale.

Le condizioni di cui al punto 2.1 lettere a), b), b1), b2) c), c1), d), e) devono sussistere all'atto della richiesta di iscrizione.

2.2 Requisiti per l'iscrizione dei Volontari

Le sezioni provinciali dell'elenco regionale riportano nominativamente anche l'elenco di tutti i volontari facenti parte delle Organizzazioni, i gruppi comunali e intercomunali, iscritti in ordine alfabetico, e ne riporta le generalità, l'associazione o gruppo di appartenenza, il datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, la specializzazione principale nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza, la disponibilità a svolgere compiti operativi.

L'elenco nominativo dei volontari è suddiviso in:

- Volontari operativi ;
- Volontari di supporto:

Le organizzazioni ed i gruppi sono responsabili dell'acquisizione dei dati personali e della loro trasmissione all'Agenzia Regionale. Tale trasmissione viene effettuata attraverso il sistema STARP.

a) Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale sono ammessi i volontari dell'organizzazione che dichiarano la propria disponibilità a svolgere compiti operativi nell'ambito di missioni di protezione civile (svolgimento di attività richieste dalle competenti autorità al volontariato durante le situazioni di emergenza di protezione civile e reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di appartenenza);

b) sono definiti 'volontari operativi' tutti i soci (persone fisiche) dell'Organizzazione che hanno ottenuto l'attestato di partecipazione al corso base per volontari di protezione civile o che attestano che erano iscritti alla loro organizzazione di volontariato di protezione civile entro la data del 30/04/2008 e per i quali la Provincia certifica l'idoneità ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'allegato A sezione B della determina dell'Agenzia Regionale n. 4811 del 30/04/2008.

b1) sono definiti volontari di supporto i restanti volontari in attesa del corso formativo e possono svolgere esclusivamente funzioni di supporto;

c) Al fine di garantire l'effettivo impiego in caso di emergenza e della verifica del requisito del numero minimo di associati e della loro iscrizione nell'elenco regionale, ciascun volontario, ancorché iscritto a più associazioni, potrà essere considerato solo una volta nell'ambito regionale.

A tale scopo i volontari iscritti a due o più associazioni dovranno obbligatoriamente comunicare formalmente alle stesse l'associazione di riferimento per la partecipazione alle attività di protezione civile. Per le attività in altri ambiti i volontari possono essere iscritti anche in altre organizzazioni.

d) Ai volontari operativi, iscritti nell'elenco regionale, sarà assegnato un numero di iscrizione provinciale progressivo che verrà riportato su apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia.

Per le organizzazioni di volontariato e i volontari (operativi e di supporto) essere iscritti nell'elenco regionale è condizione indispensabile per partecipare alle attività del sistema regionale di protezione civile e per operare in attività od eventi di rilievo nazionale tramite l'Agenzia Regionale.

2.3 Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco regionale.

L'elenco regionale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti d'iscrizione.

La revisione viene svolta di norma ogni anno.

Questa, su impulso dell'Agenzia Regionale, avviene attraverso l'accesso al sistema STARP mediante procedura, definita al suo interno, di compilazione, aggiornamento, integrazione dei dati, che si conclude con la conferma espressa dei dati riportati a sistema, della loro veridicità e completezza, corredata da dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui al punto 2.1.

L'Agenzia Regionale può, attraverso un apposito disciplinare, definire nel dettaglio la procedura sopra descritta.

Le dichiarazioni rese attraverso la procedura informatica sono soggette alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà.

2.4 Cancellazione dell'iscrizione dall'Elenco regionale

Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto 2.1 per la durata di un anno, accertata anche sulla base di controlli a campione effettuati, per quanto di propria competenza, dagli uffici regionali, comporta la cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali dell'elenco regionale.

2.5 Obbligo di informativa delle Organizzazioni iscritte nell'Elenco

Considerato che le informazioni del database del sistema STARP costituiscono, alla data di ciascun evento o attività di protezione civile, presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego dei volontari,

dei mezzi e delle attrezzature indicati nel sistema STARP, da parte delle autorità locali di Protezione Civile del proprio territorio (le regioni, i comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001, le organizzazioni iscritte nell'elenco sono obbligate a riportare in tempo reale sul sistema STARP ogni variazione dei dati forniti al momento di presentazione di domanda di iscrizione e ogni altra variazione intercorsa anche successivamente,

2.6 I Coordinamenti provinciali delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile

I Coordinamenti provinciali delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile promossi dalle Province ai sensi dell'art. 17 comma 5) della L.R.1/2005 dovranno adeguare i propri statuti alle norme definite nel presente documento e alla direttiva che sarà predisposta dall'Agenzia Regionale di protezione civile in accordo e il Comitato Regionale del Volontariato Regionale di Protezione Civile.

Per i Coordinamenti provinciali il numero di organizzazioni aderenti deve essere pari alle organizzazioni di volontariato già iscritte alla sezione provinciale dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile che abbiamo richiesto l'iscrizione al coordinamento stesso.

L'iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco regionale costituisce il requisito necessario per essere associati, su richiesta, al Coordinamento provinciale di riferimento.

Il mantenimento dell'iscrizione al Coordinamento provinciale è subordinato al rispetto di quanto disposto dalla direttiva sopra indicata, allo Statuto del Coordinamento e relativo Regolamento.

3. ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE: GESTIONE

3.1 L'elenco regionale del volontariato di protezione civile, articolato in una sezione regionale e nove sezioni provinciali, è tenuto e gestito dall'Agenzia regionale.

4. SEZIONE REGIONALE: MODALITA' PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE

4.1 Sezione regionale:

competente della tenuta e della gestione della sezione regionale è l'Agenzia regionale di protezione civile. tramite il Servizio previsione e prevenzione, volontariato, formazione promozione della cultura di protezione civile- U.O. coordinamento attività del volontariato di protezione civile, ora 'Servizio amministrazione, contratti, volontariato, formazione'.

Nella sezione regionale sono iscrivibili gli organismi di collegamento e di coordinamento regionali e/o nazionali formalmente costituiti dalle sole organizzazioni di volontariato, operanti anche in misura non prevalente nell'ambito della protezione civile, presenti e attive sul territorio regionale attraverso proprie sezioni o gruppi (strutturati su base associativa) costituiti e che operino in almeno cinque territori provinciali, aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della medesima legge regionale iscritte nelle sezioni provinciali dell' Elenco regionale.

4.2 Sezione regionale: Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione avviene attraverso l'accesso al sistema STARP mediante procedura, definita al suo interno, di compilazione, aggiornamento, integrazione dei dati, che si conclude con la conferma espressa dei

dati riportati a sistema, della loro veridicità e completezza, corredata da dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

L'Agenzia Regionale può, attraverso un apposito disciplinare, definire nel dettaglio la procedura sopra descritta.

Le dichiarazioni rese attraverso la procedura informatica sono soggette alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione e riportare i seguenti dati:

- a) copia atto costitutivo e statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente attestante l'operatività, anche in maniera non prevalente, nell'ambito della protezione civile. Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione (. mediante caricamento su STARP dello Statuto aggiornato e registrato) entro 60 giorni dalla formalizzazione;
- b) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative con l'indicazione dell'incarico assegnato;
- b1) Autocertificazione dei rappresentanti legali autorizzati e titolari di incarichi direttivi di assenza di condanne penali passate in giudicato, da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge.
- c) elenco di tutte le organizzazioni aderenti con indicato il riferimento dell'atto di iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco regionale, la formale adesione al rispettivo Coordinamento Provinciale istituito ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 1/2005 e per le associazioni iscritte ai sensi della L.R. 12/2005 nel registro provinciale, anche l'indicazione degli estremi dell'atto di iscrizione,;
- d) dati anagrafici dell'organizzazione con indicato:
 - sede legale dell'organizzazione
 - sede operativa (se diversa)
 - codice fiscale o partita iva
 - conto corrente
- e) numero telefonico di reperibilità per l'intera giornata della struttura operativa dell'organizzazione;
- f) relazione/dichiarazione dettagliata che evidenzia tra l'altro:
 - 1) l'attività svolta abitualmente dall'organizzazione;
 - 2) la presenza ed il coinvolgimento operativo nell'attività dell'organizzazione da parte dei volontari abilitati
 - 3) l'attività svolta dall'organizzazione anche a favore di soggetti terzi
 - 4) la disponibilità dell'organizzazione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito di missioni di protezione civile (specificando l'ambito territoriale regionale/nazionale/internazionale) richiesta dalle autorità competenti durante le situazioni di emergenza di protezione civile

Tutta la documentazione e i dati di cui sopra sono conferiti al sistema STARP mediante accesso esclusivo allo stesso tramite apposite credenziali rilasciate dall'Agenzia Regionale; La documentazione e i dati sono messi a disposizione dei servizi regionali competenti, al fine della loro verifica ai fini istruttori.

L'Agenzia Regionale può, attraverso un apposito disciplinare, definire nel dettaglio la procedura sopra descritta.

Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000.

Il responsabile della Posizione Organizzativa è il responsabile del procedimento relativo alla gestione della sezione regionale e alla gestione dei dati.

Ai fini dell'iscrizione, nella sezione regionale del registro, l'Agenzia Regionale verifica il possesso dei requisiti previsti al punto 2.1 e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni.

L'Agenzia adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative, con atto del Dirigente regionale competente.

I provvedimenti di iscrizione sono comunicati, entro 30 gg. dall'assunzione, all'Organizzazione richiedente e al Comune ove l'Organizzazione ha sede legale o sede operativa e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

Contro i provvedimenti di diniego di iscrizione è ammesso il ricorso entro 30 gg. dalla sua notifica.

4.3 Elenco regionale: modalità di cancellazione

La cancellazione dall'elenco regionale è disposta con atto motivato del Dirigente competente dell'Agenzia Regionale e comunicato all'organizzazione interessata al Comune ove ha sede legale.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa organizzazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione indicati al punto 2.1 o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o cessazione di operatività nell'ambito della protezione civile, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto, entro i termini di cui al punto 4.2) lettera a), previa valutazione delle motivazioni.

Avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso entro 30 gg. dalla sua notifica.

4.4 Sezione regionale: revisione

La sezione regionale del registro regionale è soggetta a revisione annuale al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

La revisione, su impulso dell'Agenzia Regionale, avviene attraverso l'accesso al sistema STARP mediante procedura, definita al suo interno, di compilazione, aggiornamento, integrazione dei dati, che si conclude con la conferma espressa dei dati riportati a sistema, della loro veridicità e completezza, corredata da dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui al punto 2.1.

L'Agenzia Regionale può, attraverso un apposito disciplinare, definire nel dettaglio la procedura sopra descritta.

Le dichiarazioni rese attraverso la procedura informatica sono soggette alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà.

In sede di revisione la relazione/dichiarazione di cui al punto 4.2 lettera f) deve essere integrata con le indicazioni specifiche delle attività di protezione civile alle quali l'organizzazione ha partecipato in riferimento ai 12 mesi precedenti l'inizio del procedimento di revisione.

5. SEZIONI PROVINCIALI: CRITERI DI UNIFORMITA' DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE

5.1 Sezioni provinciali:

Competenza della tenuta e la gestione delle sezioni provinciali dell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile, spetta all'Agenzia regionale di protezione civile. Nelle sezioni provinciali dell' Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile sono iscrivibili ad esclusione delle Organizzazioni indicate al punto 4.1 della presente direttiva, le organizzazioni operanti nel territorio provinciale aventi in questo sede legale o operativa e costituite nelle seguenti forme:

- a) i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005;
- b) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 aventi carattere locale ;

- c) le Organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed avente carattere locale;
- d) I gruppi comunali di cui all'art 4, comma 1, lettera a) del Regolamento;
- e) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie b) e c) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale
- f) i gruppi intercomunali di organizzazioni iscritte all'Elenco Regionale

5.2 Sezioni provinciali: modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione avviene attraverso l'accesso al sistema STARP mediante procedura, definita al suo interno, di compilazione, aggiornamento, integrazione dei dati, che si conclude con la conferma espressa dei dati riportati a sistema, della loro veridicità e completezza, corredata da dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

L'Agenzia Regionale può, attraverso un apposito disciplinare, definire nel dettaglio la procedura sopra descritta.

Le dichiarazioni rese attraverso la procedura informatica sono soggette alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione e riportare i seguenti dati:

- 1) normativa interna dell'organizzazione e precisamente:
 - 1a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico;
 - 1b) per i soli gruppi comunali, in luogo dello statuto: copia dell'atto di costituzione approvato formalmente dal consiglio comunale
 Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione mediante caricamento su STARP dello Statuto aggiornato e registrato, entro 60 giorni dalla formalizzazione.
- 2) Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative con specificato l'incarico assegnato;
- 2.1) Autocertificazione dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei titolari di incarichi operativi direttivi di assenza di condanne penali passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (vedi nota 1),.
 Per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito è riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi
- 3) relazione/dichiarazione dettagliata che evidenzia tra l'altro:
 - a) l'attività svolta abitualmente dall'organizzazione;
 - b) la presenza ed il coinvolgimento operativo nell'attività dell'organizzazione da parte dei volontari abilitati
 - c) l'attività svolta dall'organizzazione anche a favore di soggetti terzi
 - d) la disponibilità dell'organizzazione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito di missioni di protezione civile (specificando l'ambito territoriale regionale/nazionale/internazionale) richiesta dalle autorità competenti durante le situazioni di emergenza di protezione civile
- 4) Dati anagrafici dell'organizzazione con indicato:
 - sede legale dell'organizzazione
 - sede operativa (se diversa)
 - codice fiscale e/o partita iva
 - estremi conto corrente
- 5) dichiarazione che ai volontari impegnati nelle attività di protezione civile sono assicurati condizioni di sicurezza e formazione adeguate in rapporto alla tipologia degli interventi e alle mansioni da svolgere
- 6) copia polizza assicurativa contro infortuni e malattia connesse allo svolgimento di attività di protezione civile e per responsabilità verso terzi che copra tutti gli iscritti dell'organizzazione impegnati in attività di protezione civile;
- 7) n° telefonico di reperibilità per l'intera giornata della struttura operativa dell'organizzazione.

8) Per le organizzazioni indicate alle lettere b), c), d) ed e) del punto 5.1 è obbligatorio l'invio dell'elenco nominativo, in ordine alfabetico, dei volontari di protezione civile aderenti tenendo separati i volontari operativi da quelli in attesa di apposita formazione (di supporto).

Impegno formale e sottoscrizione di un programma per la formazione di base rivolto a tutti i volontari iscritti che prestano attività di protezione civile, ancora non formati, da effettuarsi di norma entro il primo anno e comunque non oltre il secondo anno di iscrizione e partecipazione volontari ad attività di formazione specialistica, di addestramento ed aggiornamento, con riferimento anche ai dispositivi di protezione individuale, periodicamente programmate ed organizzate, di norma dalle Province secondo le linee guida adottate dalla Giunta regionale. I volontari in attesa del completamento del percorso formativo sopraindicato, possono essere comunque utilizzati per compiti non operativi all'interno dell'Organizzazione a supporto delle specifiche attività di protezione civile.

9) Gli organismi di collegamento e coordinamento indicati al punto 5.1 lettere a) ed f) debbono allegare l'elenco di tutte le organizzazioni aderenti .

10) E' richiesta l'acquisizione del parere preventivo sulla operatività dell'organizzazione;

questo può essere richiesto dall'organizzazione al Comune, sede legale dell'Organizzazione.

Per le organizzazioni locali che non hanno rapporti con il Comune ma svolgono attività con organismi di collegamento o coordinamento provinciale o regionale/nazionale il parere sulla loro operatività può essere chiesto al Presidente della struttura di secondo livello di appartenenza.

Tutta la documentazione e i dati di cui sopra sono conferiti al sistema STARP mediante accesso esclusivo allo stesso tramite apposite credenziali rilasciate dall'Agenzia Regionale; La documentazione e i dati sono messi a disposizione dei servizi regionali competenti, al fine della loro verifica ai fini istruttori.

L'Agenzia Regionale può, attraverso un apposito disciplinare, definire nel dettaglio la procedura sopra descritta. Ai fini dell'iscrizione nel registro la Regione verifica il possesso dei requisiti previsti al punto 2 attraverso l'analisi della domanda e della documentazione allegata alla stessa, e richiedendo in merito, se ritenuto opportuno, pareri ed ulteriori dati conoscitivi a enti locali, altre istituzioni, Coordinamento Provinciale del volontariato e organismi di collegamento.

Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del Direttore dell'Agenzia Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini.

Entro trenta giorni dall'assunzione la Regione trasmette gli atti di iscrizione alle organizzazioni interessate, al Comune sede legale delle stesse.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione è ammesso il ricorso di cui all'art. 6, comma 5 della L. 266/1991.

5.3 Sezioni provinciali: cancellazione

La cancellazione dalle Sezioni provinciali è disposta con atto motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni dall'assunzione, all'organizzazione interessata ed al Comune ove essa ha sede legale o operativa.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa organizzazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione indicati al punto 2.1 o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o cessazione di operatività nell'ambito della protezione civile, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata revisione annuale, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto, entro i termini di cui al punto 5.1), previa valutazione delle motivazioni.

Avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso entro 30 gg. dalla notifica.

5.4 Sezioni provinciali: revisione

La sezione provinciale è soggetta a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

La revisione, su impulso dell'Agenzia Regionale, avviene attraverso l'accesso al sistema STARP mediante procedura, definita al suo interno, di compilazione, aggiornamento, integrazione dei dati, che si conclude con la conferma espressa dei dati riportati a sistema, della loro veridicità e completezza, corredata da dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui al punto 2.1.

L'Agenzia Regionale può, attraverso un apposito disciplinare, definire nel dettaglio la procedura sopra descritta.

Le dichiarazioni rese attraverso la procedura informatica sono soggette alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà.

In sede di revisione la relazione/dichiarazione di cui al punto 5.2, numero 3) deve essere integrata con le indicazioni specifiche delle attività di protezione civile alle quali l'organizzazione ha partecipato in riferimento ai 12 mesi precedenti l'inizio del procedimento di revisione.

6. PROTEZIONE DATI PERSONALI - NORME TRANSITORIE

6.1 Norme in materia di protezione dei dati personali delle organizzazioni di volontariato

Ai sensi dell'art 11 del regolamento regionale di volontariato di protezione civile, "Norme in materia di protezione dei dati personali delle organizzazioni di volontariato", i dati delle organizzazioni di volontariato, e dei loro aderenti, iscritte nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali dell'elenco regionale sono trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici e possono essere diffusi e comunicati a soggetti privati ed enti pubblici nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività e dei procedimenti amministrativi che li riguardano.

L'elenco regionale è pubblicato, di norma, sul bollettino ufficiale della Regione una volta all'anno e successivamente comunicato al Dipartimento della protezione civile.

6.2 Norma transitoria

Le domande di iscrizione all'Elenco Regionale, nella fase di prima applicazione, sono presentate dalle Organizzazioni interessate entro 180 giorni dalla data del 1 Novembre 2013.

Fino al termine della fase sopra indicata si fa riferimento alla iscrizione all'elenco nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile tenuto Dipartimento Nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. N. 194 del 2001, integrato dall'Elenco delle Organizzazioni che hanno presentato formale domanda valida di iscrizione all'Agenzia Regionale alla data del 31 Luglio 2013.

L'Agenzia provvederà alla sua pubblicazione sul proprio sito dopo tale data.

6.3 Gestione informatizzata dell'elenco Regionale del Volontariato di protezione.

Al fine di consentire l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco regionale del Volontariato di protezione civile e la sua consultazione, l'Agenzia Regionale e le strutture di protezione civile delle Amministrazioni provinciali, in accordo con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, metteranno a punto strumenti e modalità per la gestione informatizzata dell'Elenco da aggiornare a cura delle organizzazioni iscritte.

nota (1): i reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla criminalità organizzata; i reati contro il patrimonio dello stato; i reati contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.